


---

# COMUNE DI BREBBIA

Provincia di Varese

---



Regolamento Comunale  
per la disciplina delle attività  
di barbiere, parrucchiere  
da uomo e da donna,  
estetista

---

## INDICE:

### Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere da uomo e da donna, estetista

Capo I	<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	pag. 1
Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2	Riferimento ad attività medico-curativo-sanitario	pag. 1
Art. 3	Obbligo dell'autorizzazione	pag. 1
Art. 4	Sospensione dell'attività	pag. 2
Art. 5	Esercizi misti (unisex)	pag. 2
Capo II	<u>NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELLE AUTORIZZAZIONI</u>	pag. 2
Art. 6	Domanda di autorizzazione	pag. 2
Art. 7	Documentazione da allegare alla domanda. Unitamente alla domanda gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti o certificati	pag. 3
Art. 8	Accertamento della qualificazione professionale dell'attività di barbiere e parrucchiere	pag. 4
Art. 9	Accertamento della qualificazione professionale all'attività di estetista	pag. 4
Capo III	<u>REQUISITI IGIENICO-SANITARI</u>	pag. 5
Art. 10	Accertamento dei requisiti igienico-sanitari	pag. 5
Capo IV	<u>NORME DI CARATTERE AMMINISTRATIVO</u>	pag. 5
Art. 11	Commissione comunale	pag. 5
Art. 12	Suddivisione del territorio in zone	pag. 6
Art. 13	Rapporto delle distanze	pag. 6
Art. 14	Contingenti di esercizi	pag. 7
Art. 15	Rilascio dell'autorizzazione	pag. 7
Art. 16	Dinieghi e ricorsi	pag. 8
Art. 17	Modifiche ai locali sede dell'attività	pag. 8
Art. 18	Trasferimenti	pag. 8
Art. 19	Vendita-cessione o subingresso nell'esercizio	pag. 8
Art. 20	Orari e tariffe	pag. 9
Art. 21	Controlli e sanzioni	pag. 9
Art. 22	Entrata in vigore del Regolamento	pag. 10

## ALLEGATO

PARAMETRI E STIME CHE PORTANO AD INDICARE IL RAPPORTO  
ABITANTI/PARRUCCHIERI. ABITANTI/BARBIERI ED ABITANTI/ESTETISTI A  
BREBBIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'  
DI BARBIERE, PARRUCCHIERE DA UOMO E DA DONNA E  
ESTETISTA**

**CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Ai sensi della Legge 14.2.1963, n. 161 e delle successive modificazioni contenute nella Legge 23 Dicembre 1970, n. 1142, sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, anche se esercitati a titolo gratuito, e dovunque esercitati, in luogo pubblico o privato, presso Enti, Istituti sia pubblici che privati, presso circoli associativi, ricreativi o aziendali.

Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del presente Regolamento. Le medesime attività non potranno svolgersi in forma ambulante, salvo che siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e lo spettacolo (ad esempio sfilate, servizi fotografici, riprese cinematografiche) o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, da soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa.

L'attività di estetista, come regolamentata dalla l. 1/90, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano ed il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti..

Ai sensi della nota della Regione Lombardia del 20 novembre 1993, prot. 19686-QV, sono da ritenersi esercizio dell'attività di estetista anche l'applicazione di unghie artificiali e l'utilizzo di lampade abbronzanti.

**ART. 2 RIFERIMENTI AD ATTIVITA' MEDICO-CURATIVO-SANITARIO**

Il massaggio terapeutico, l'esplicazione di sauna terapeutica, l'impiego di apparecchiature elettro-medicali qui non previste, sono da considerarsi prestazioni medico - curativo - sanitarie.

Dette attività, che sono disciplinate dal T.U.L.S. del 27.7.1934 n. 1265, dalla Legge 13 Marzo 1958 n. 296, dal Regolamento 31.5.1928 n. 1334 e dalla L.R. n. 5 del 17.2.1986, non possono in alcun modo essere esercitate nei locali adibiti all'espletamento delle professioni di barbiere e parrucchiere o di estetista.

**ART. 3 OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Le imprese, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali che intendono esercitare le attività di barbiere, parrucchiere da uomo e donna, estetista e mestieri affini, devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente (o dal Responsabile) del Settore Commercio e valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione è rilasciata sentita la competente Commissione.  
Inoltre, ai sensi dell'articolo 7 della legge 1/90, riguardante la disciplina dell'attività di estetista, *"alle imprese esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative*

*all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (o delle eventuali altre normative in materia di commercio al minuto in sede fissa n.d.r.).*

*Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici, possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane."*

#### ART. 4 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

I barbieri, parrucchieri e gli estetisti autorizzati, possono sospendere la loro attività, depositando la licenza e dichiarando i motivi della temporanea cessazione per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del deposito della licenza, conservando la titolarità dell'autorizzazione.

Il Dirigente (o dal Responsabile) del Settore Commercio, sentita la competente Commissione, può prorogare il periodo di sospensione dell'attività per fondati motivi.

#### ART. 5 ESERCIZI MISTI (UNISEX)

I parrucchieri per uomo e per signora, possono esercitare congiuntamente entrambe le attività in un unico locale, con un'unica autorizzazione.

La possibilità di esercitare le diverse attività presuppone che il titolare dell'autorizzazione o un socio lavorante siano in possesso della coerente qualificazione professionale per ciascuna di esse, conseguita secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.

### CAPO II° - NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELLE AUTORIZZAZIONI

#### ART. 6 DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE

Gli interessati devono presentare apposita domanda in competente bollo indirizzata al Dirigente (o dal Responsabile) del Settore Commercio, nella quale devono chiaramente essere indicati:

- a) le generalità del titolare dell'impresa e la sua abituale residenza;
- b) l'ubicazione del o dei locali ove il richiedente intende esercitare l'attività;
- c) l'attività professionale che il richiedente intende esercitare;
- d) i requisiti tecnici, nonché le attrezzature che vengono impiegate nella lavorazione nonché il numero dei posti di lavoro;
- e) la data in cui si presume di iniziare l'attività.

Nel caso si tratti di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 8 Agosto 1985, n. 443, dovranno essere indicate le generalità di tutti i titolari.

Nel caso si tratti di impresa gestita in forma societaria diversa da quelle previste dalla Legge n. 443, dovranno essere indicati la ragione sociale dell'impresa e le generalità ed il domicilio della persona che assume la direzione dell'azienda.

Qualora venissero presentate più domande di autorizzazione concorrenti, a parità di condizioni, verrà attribuita priorità sulla base della data di presentazione delle singole domande.

## ART. 7 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.

Unitamente alla domanda, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti o certificati:

- 1) iscrizione all'Albo Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443; iscrizione al Registro Ditte della Camera di Commercio nel caso di società non artigiane;
- 2) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- 3) Sezione e planimetria in scala 1:100 o 1:50 del o dei locali da adibire ad attività dell'impresa;
- 4) nel caso di impresa gestita in forma societaria di persone o di capitali non aventi i requisiti previsti dalla Legge 8/8/1985 n. 443, il rappresentante della società dovrà allegare copia dell'atto di regolare costituzione della società e certificato di iscrizione nel registro Ditte tenuto presso la Camera di Commercio;
- 4) richiesta di certificato attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere e parrucchiere da uomo e da donna e mestieri affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, che l'Autorità Comunale provvederà ad inoltrare presso il competente Ufficio Igiene;
- 5) certificato di qualificazione professionale, sia per i rappresentanti delle imprese individuali sia per i soci partecipanti delle imprese societarie aventi i requisiti di cui alla Legge 8 Agosto 1985, n. 443, sia per i direttori, amministratori responsabili di imprese non aventi i requisiti richiesti dalla citata L. 443: tale certificato, per l'attività di barbiere e parrucchiere dovrà essere rilasciato dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato, per l'attività di estetista è subordinato al superamento di un apposito esame teorico- pratico.  
La concessione dell'autorizzazione nel caso di imprese gestite in forma societaria aventi i requisiti di cui alla citata L. 443 è subordinata alla qualificazione professionale della maggioranza dei soci.

Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione, gli interessati dovranno esibire un documento comprovante l'effettiva disponibilità dei locali. Tale documentazione dovrà essere presentata entro 120 gg. dalla data della notifica dell'avviso di accoglimento della domanda: qualora ciò non avvenisse, la domanda verrà archiviata.

## ART. 8 ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ALL'ATTIVITÀ DI BARBIERE E PARRUCCHIERE

La qualificazione professionale all'esercizio di tali attività si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere o di parrucchiere, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane, ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o parrucchiere in qualità di dipendente o di collaboratore.

Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a 2 anni da accertarsi attraverso la esibizione del libretto di lavoro o documento equipollente.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

L'accertamento delle condizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine sull'effettività del precedente esercizio professionale qualificato.

Non costituiscono titolo a riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corso di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato.

## ART. 9 ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ALL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA

La regolamentazione della qualificazione professionale all'attività di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dalla frequenza di un apposito corso regionale di qualificazione e di un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista, oppure da un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso una impresa di estetista, seguita da appositi corsi regionali di formazione teorica.

La qualificazione professionale di estetista si intende altresì conseguita da chi, alla data di entrata in vigore della legge 1/90:

- a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
- b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
- c) oppure siano direttori d'azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

Il conseguimento della qualificazione professionale da parte di tali soggetti è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni dell'attività di estetista; qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore, gli interessati sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.

### CAPO III° - REQUISITI IGIENICO - SANITARI

#### ART. 10 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI IGIENICO - SANITARI

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, e cioè per le attività oggetto del presente Regolamento, nonché l'idoneità sanitaria delle persone addette a tali attività, sono disciplinati dalle disposizioni vigenti.

### CAPO IV° - NORME DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

#### ART. 11 COMMISSIONE COMUNALE

La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 2/bis della legge 14.02.1963, n. 161, come modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142, è nominata dall'Amministrazione comunale sulla base delle norme statutarie.

La Commissione consultiva è presieduta dal Dirigente (o dal Responsabile) del Settore Commercio o da un suo delegato, ed è così composta:

- a) da 3 rappresentanti della categoria artigiana operante nel territorio comunale, proposti dalle Associazioni territoriali dell'artigianato aderenti alle Confederazioni nazionali e firmatarie dei C.C.N.L.;
- b) da 3 rappresentanti dei lavoratori, nominati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- c) dal responsabile del settore igiene pubblica dell'U.S.L. o da un suo delegato;
- d) dal comandante dei Vigili Urbani o da un suo delegato;
- e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato, che dovrà essere un artigiano appartenente alla categoria e residente nel Comune.

I rappresentanti di cui alle lettere a) e b) dovranno essere scelti nell'ambito del settore di attività di cui al presente Regolamento, e dovrà essere assicurata la rappresentanza del settore relativo all'attività di estetista.

La Commissione Comunale così costituita verrà nominata dal Giunta Comunale e resterà in carica sino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione Comunale che la ha nominata.

Nel caso di vacanza di singoli membri per decadenza, revoca o per dimissioni, la Commissione verrà integrata con nuovi componenti che dureranno in carica fino a quando ne sarebbero decaduti i membri sostituiti.

La convocazione verrà fatta mediante avviso scritto da diramarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, a cura del Dirigente (o dal Responsabile) del Settore Commercio e conterrà l'indicazione degli argomenti da trattarsi.

La riunione della Commissione sarà valida in presenza di un numero di membri almeno pari alla maggioranza assoluta dei componenti.

La Commissione delibera validamente con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

I Componenti, che senza giustificato motivo, manchino a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

Di ogni seduta verrà redatto un verbale che sarà tenuto a cura di un delegato dell'ufficio attività economiche.

Le funzioni di Segretario sono svolte da uno dei membri presenti, di volta in volta designato dal Presidente.

I pareri, obbligatori ma non vincolanti, della Commissione consultiva comunale, verranno espressi nei seguenti casi:

- a) domande di nuove autorizzazioni;
- b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona;
- c) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
- d) sospensioni dell'attività per più di 6 mesi nell'arco dell'anno solare;
- e) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli del presente Regolamento;
- f) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni dell'autorizzazione;
- g) segnalazioni di esercizio abusivo delle attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

La Commissione dovrà essere sentita in caso di modifica o di revisione del presente Regolamento.

Il Presidente della Commissione potrà inoltre sottoporre all'esame della stessa quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto d'attività.

## ART. 12 SUDDIVISIONE TERRITORIO IN ZONE

Il territorio di Brebbia, in riferimento alle attività di barbiere e parrucchiere costituisce a Brebbia 3 zone, corrispondenti rispettivamente a Brebbia centro ed alle frazioni di Brebbia Superiore e di Ronché.

La popolazione residente risulta suddivisa come segue tra le diverse zone:

Zona 1: Brebbia centro	2.025 abitanti
Zona 2: Brebbia Superiore	499 abitanti
Zona 3: Ronché	640 abitanti

In rapporto all'attività di estetista, invece, il territorio di Brebbia costituisce un'unica zona.

## ART. 13 RAPPORTO DELLE DISTANZE

Il rilascio di nuova autorizzazione amministrativa verrà concesso senza attenersi al rispetto di distanze minime tra gli esercizi, purchè siano rispettati i contingenti di cui all'art. 14.



## ART. 14 CONTINGENTI DI ESERCIZI

Il contingente per le diverse attività, stabilito per l'intero territorio comunale è il seguente:

Parrucchieri per Signora e barbieri	300 abitanti
Istituti di bellezza ed estetisti	1000 abitanti

Ulteriori autorizzazioni saranno rilasciate quando i rapporti abitanti\esercizi indicati verranno superati del 2\3.

La densità della popolazione residente verrà accertata dall'ufficio Anagrafe del Comune: la popolazione di riferimento è quella residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda di autorizzazione.

Il numero degli esercizi esistenti verrà desunto da apposito registro schedario tenuto a cura degli Uffici Comunali.

## ART. 15 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione di cui all'art. 3 presente Regolamento è rilasciata con provvedimento del Dirigente (o dal Responsabile) del Settore Commercio o di un suo delegato, sentita la competente Commissione, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il provvedimento deve essere comunicato all'interessato mediante il messo comunale.

L'autorizzazione per attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate per l'esercizio dell'attività sono conformi alla l. 1/90.

Nessuna persona fisica, secondo quanto disposto dall'art. 3, ultimo comma, legge 443/85, può essere intestataria, quale titolare o in qualità di direttore d'azienda, di più di una autorizzazione.

Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge 443/85 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che prestano la loro attività lavorativa o comunque professionale nell'impresa.

Ad una stessa società, non avente i requisiti di cui alla legge 443/85, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia personalmente diretto da un responsabile in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda.

L'autorizzazione deve essere esposta nel locale sede dell'attività, ed esibita su richiesta delle autorità competenti.

Chiunque eserciti l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o presso il domicilio del cliente, dovrà recare con sé l'autorizzazione o copia della medesima ed esibirla su richiesta degli organi di vigilanza competenti.

#### ART. 16 DINIEGHI E RICORSI

I provvedimenti del Dirigente (o dal Responsabile) del Settore Commercio sono comunicati per iscritto agli interessati.  
I dinieghi devono essere motivati e notificati al richiedente entro 30 giorni dalla formulazione del parere da parte della Commissione.  
Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande fatte per lo stesso tipo di attività.

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.  
Contro il provvedimento del Dirigente (o dal Responsabile) del Settore Commercio che rifiuta l'autorizzazione è ammesso ricorso alle Autorità tutorie competenti entro i termini stabiliti per legge.

#### ART. 17 MODIFICHE AI LOCALI SEDE DELL'ATTIVITÀ

Ogni modifica sostanziale dei locali è sottoposta ad autorizzazione preventiva del Dirigente (o dal Responsabile) del Settore Commercio, sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica dell'U.S.L..

#### ART. 18 TRASFERIMENTI

Il trasferimento di un esercizio di barbiere, parrucchiere uomo e donna e mestieri affini da una ad altra sede deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente (o dal Responsabile) del Settore Commercio, a richiesta degli interessati, i quali dovranno seguire la prassi indicata negli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

#### ART. 19 VENDITA-CESSIONE O SUBINGRESSO NELL'ESERCIZIO

In caso di vendita o di cessione in gerenza dell'esercizio, il nuovo acquirente o gerente dovrà richiedere l'autorizzazione, che sarà accordata previo accertamento del possesso dei titoli di acquisto e dei requisiti previsti negli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

In caso di invalidità, di morte e di interdizione o inabilitazione del titolare artigiano, la relativa impresa può continuare, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2 della L. 443, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minori, sempre che l'esercizio dell'attività venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minori, purché venga comprovato che colui che assume la gestione dell'impresa sia munito di apposita qualifica. Decorso i termini suddetti gli eredi che dimostrino di essere in possesso di tutti i requisiti potranno chiedere il rilascio della nuova autorizzazione a proprio nome. In caso contrario l'autorizzazione verrà revocata.

## ART. 20 ORARI E TARIFFE

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre nel locale, in modo ben visibile, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio stesso, le tariffe concordate dalla categoria per le varie prestazioni, nonché l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, che dovrà essere ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività, oltre i limiti d'orario, a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi disciplinati dal presente Regolamento saranno determinati con ordinanza sindacale, sentite le Associazioni sindacali di categoria. Le Organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Dirigente (o dal Responsabile) del Settore Commercio gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le Festività.

Eventuali modificazioni dell'orario potranno comunque essere stabilite senza dover rivedere il Regolamento.

## ART. 21 CONTROLLI E SANZIONI

### Controlli

Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati dalla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

### Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette ad una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dalle leggi vigenti al momento dell'accertamento della violazione.

### Abusivismo

Il Dirigente (o dal Responsabile) del Settore Commercio ordina in via immediata la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza autorizzazione.

Decorso 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Dirigente (o dal Responsabile) del Settore Commercio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di esercizio abusivo dell'attività prevista dal presente Regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

### Sospensione, revoca e decadenza dall'autorizzazione

L'autorizzazione comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

L'autorizzazione decade:

- in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal presente Regolamento;
- in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi;
- in caso di mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data della comunicazione di rilascio di autorizzazione;
- in caso di sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore ai 60 gg.

In caso di riscontrata mancanza dei requisiti igienico-sanitari, l'autorizzazione é sospesa fino all'eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere sanate entro il termine fissato dall'organo competente.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, richiesta dall'interessato con apposita istanza, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

In caso di cessazione dell'attività é fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Dirigente (o dal Responsabile) del Settore Commercio entro il termine di trenta giorni dalla cessazione della stessa, restituendo l'autorizzazione formale in atto.

#### Recidiva e gravità

Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni per i casi di recidiva e per casi di particolare gravità:

- richiamo e/o diffida;
- chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 6 mesi;
- revoca dell'autorizzazione.

Il Dirigente (o dal Responsabile) del Settore Commercio ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, alla Commissione Provinciale per l'Artigianato ed ai competenti organi di controllo.

#### **ART. 22 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi della legge 142/90, munito degli estremi del provvedimento di avvenuto esame da parte degli organi di controllo eventualmente competenti.